



Pubblica Assistenza
VOLONTARI DEL SOCCORSO
S. Anna - Rapallo
Onlus - Fondata il 10 luglio 1969

Iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, settore sanitario, ai sensi della L. 11/08/1991 n. 266 e della L.R. 28/05/1992 n. 15, pos. SN GE ASO 82/94, del 27/06/1994.

Iscritta all'elenco delle organizzazioni di volontariato del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi del DPR n. 613 del 21/9/1994 con nota protocollo n. 87459 C.I.33 del 10/12/1996.

Certificazione sistema di qualità ISO 9001:2008 Cert. 9122 PASV

Codice fiscale 83008120103

Sede: Via Luigi Arpinati, 20 A – 16035 RAPALLO (GE)

Pronto soccorso Ambulanze: tel. 0185/262626
Segreteria e amministrazione: tel. 0185/262888 - fax 0185/207315
Sito internet: www.volontarirapallo.it
E mai: info@volontarirapallo.it

ORIGINI – EMBLEMA – SCOPI – FINANZIAMENTO

Art. 1

La Pubblica Assistenza Volontari del Soccorso – S. Anna – Rapallo è stata fondata il 10/07/1969, in Rapallo, con atto del Notaio Walter Di Donato, da un gruppo di cittadini promotori, di cui 15 firmatari dell'atto costitutivo (art. 6/a).

Art. 2

La P.A. Volontari del Soccorso ha per emblema uno stemma circolare con al centro il Castello Civico e le scritte: Volontari del Soccorso (a semicerchio convesso in alto, sormontato da una croce con le lettere P.A.) e S. Anna – Rapallo (a semicerchio concavo in basso).

Il cliché originario è il seguente



I colori sociali sono il verde e il bianco

Art. 3

La Società svolge e intende svolgere i suoi compiti aderendo, attraverso Delibera dell'Assemblea, alle Associazioni Nazionali o Regionali riconosciute che operano nel campo del volontariato, quali soggetti contrattuali nei rapporti con Enti Pubblici convenzionati.

Essa ha durata illimitata e tra i Soci e gli assistiti non ci sono discriminazioni di carattere sociale, razziale, politico, religioso, economico.

Art. 4

La Società ha lo scopo di recare soccorso in tutte le pubbliche calamità, di intervenire negli infortuni privati, di provvedere al sollecito trasporto degli infermi e di compiere tutte le opere atte a sollevare il sofferente.

Al suo interno è costituito un nucleo addetto alla Protezione Civile denominato "Associazione Volontari di Protezione Civile Rapallo", che opererà, attraverso apposite convenzioni, secondo i protocolli e le direttive degli Enti nazionali/regionali/comunali.

Art. 5

L'Associazione non ha fini di lucro e provvede alla attuazione del suoi scopi con i seguenti mezzi:

- a) con le quote sociali;
- b) con le oblazioni derivanti dai servizi effettuati;
- c) con eventuali oblazioni derivanti da manifestazioni e trattenimenti;
- d) con i contributi o le oblazioni di Enti pubblici o di privati;
- e) con gli interessi maturati sul capitale;
- f) con la eventuale alienazione di beni patrimoniali della Società.

DEI SOCI

Art. 6

La P.A. Volontari del Soccorso ha le seguenti categorie di Soci:

- a) Fondatori;
 - b) Effettivi;
 - c) Benemeriti per servizi;
 - d) Onorari;
 - e) Sostenitori;
 - f) Contribuenti.
- a) Soci Fondatori: sono i promotori della nascita della Società e coloro che il giorno 10/07/1969 hanno firmato l'atto costitutivo della stessa (art. 1).
- b) Soci Effettivi: sono coloro che nell'ambito della Società prestano servizio di soccorso, di assistenza, di collaborazione attiva e continuativa.
- c) Soci Benemeriti per Servizi: sono coloro che hanno conseguito cinque medaglie d'oro per servizi prestati, o per meriti speciali, con punteggio convalidato dall'Assemblea (art. 19/g e 24/i).
- d) Soci Onorari: sono coloro che per particolari benemerenze hanno acquisito tale riconoscimento su proposta del Consiglio Direttivo, convalidata dall'Assemblea (art. 19/g e 24 /i). Sono considerati Soci Onorari il Sindaco pro tempore della Città e gli ex Presidenti della Società
- e) Soci Sostenitori: sono coloro che per particolari oblazioni hanno conseguito tale riconoscimento su proposta del Consiglio Direttivo, convalidata dall'Assemblea (art. 19/g e 24/i).
- f) Soci Contribuenti: sono coloro che pagano la quota di associazione, fissata annualmente dall'Assemblea (art. 20/b).

Art. 7

Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte della Società persone di ambo i sessi, di buona condotta civile, che facciano regolare domanda al Consiglio Direttivo (art. 24/b).

La domanda di associazione, su apposito modulo, dovrà essere controfirmata da un Socio presentatore che dovrà essere un Socio Effettivo, un Socio Benemerito per servizi o un consigliere in carica.

Art. 8

Possono essere Soci Effettivi solo coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età.

I giovani tra i 15 e i 18 anni possono essere ammessi in qualità di allievi-militi.

Per il diritto di voto vedi art. 17 e art. 59.

Art. 9

I Soci che frequentano la sede sociale devono rendersi disponibili a collaborare con i responsabili dei vari organi direttivi, per il miglior funzionamento della Pubblica Assistenza.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 10

Organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei conti;
- d) la Commissione di disciplina;
- e) gli Organi della Società svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Art. 11

L'Assemblea è il massimo organo della Società ed ha il potere deliberante. Essa può essere ordinaria e straordinaria.

In via ordinaria sarà convocata dal Consiglio Direttivo una volta all'anno l'anno nel mese di gennaio.

In via straordinaria potrà essere convocata:

- a) dal Consiglio Direttivo stesso a maggioranza dei presenti;
- b) dal Presidente (art. 30/e);
- c) dal collegio unanime dei Revisori dei Conti;
- d) dal Presidente della Commissione Elettorale nel caso di elezioni anticipate o nel periodo di validità dei suoi poteri (art. 23);
- e) da almeno 50 Soci in regola con le norme statutarie, in seguito a domanda per iscritto alla Presidenza. Dei Soci firmatari, almeno il 50% dovrà essere costituito da Soci effettivi.

Art. 12

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione specifica degli argomenti all'ordine del giorno, nonché la data, l'ora e il luogo di convocazione, dovrà essere comunicato ai Soci attraverso l'esposizione di manifesti e con i mezzi che si ritengono più opportuni, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea sarà valida, in prima convocazione, quando siano presenti almeno 50 Soci. In seconda convocazione, un'ora dopo la prima, sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 13

L'Assemblea è guidata da un Presidente dell'assemblea che viene eletto a scrutinio segreto durante le elezioni sociali (art. 41).

In sua assenza può essere presieduta dal secondo candidato sulla lista elettorale per la stessa qualifica o, in assenza anche di quest'ultimo, da

qualunque Socio avente diritto al voto (art. 17) eletto per alzata di mano o per acclamazione, seduta stante (art. 41).

Il verbale dei lavori assembleari sarà redatto dallo stesso segretario del Consiglio Direttivo (art. 31).

Nel corso dell'assemblea qualunque Socio potrà rivolgere interrogazioni al Consiglio Direttivo, chiedere delucidazioni o presentare interpellanze, escluse le richieste di modifica alla Statuto sociale, che hanno regolamentazione a parte (art. 74).

Art. 14

Le deliberazioni dell'assemblea saranno valide quando abbiano ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

A parità dei voti favorevoli e dei voti contrari le proposte si dovranno considerare respinte.

Le votazioni potranno essere fatte per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto.

Le votazioni che riguardino persone dovranno essere sempre a scrutinio segreto.

Art. 15

Nelle Assemblee non sono ammessi voti per delega.

Un Socio non potrà prendere la parola più di tre volte sullo stesso argomento salvo casi particolari, a giudizio del Presente dell'assemblea (art. 41).

Art. 16

Se all'inizio o nel corso dell'Assemblea si verificassero richieste di parola per "mozioni d'ordine", queste dovranno avere la precedenza e saranno votate subito.

Art. 17

Dopo l'appello e la verifica dei presenti, l'Assemblea inizia con la lettura del verbale dell'Assemblea precedente e la successiva messa ai voti per l'approvazione.

Per aver diritto al voto i Soci dovranno essere in regola con il tesseramento e aver compiuto il 15° anno di età.

I Soci contribuenti dovranno avere l'anzianità di iscrizione di almeno un anno (art. 59).

Art. 18

Nell'Assemblea ordinaria, il Consiglio sottoporrà all'approvazione dei Soci la relazione morale, finanziaria e dei servizi dell'anno precedente.

Nell'Assemblea ordinaria si presenterà inoltre un bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 19

Nelle sedute ordinarie, l'Assemblea:

- a) discute e approva, con voto unico, le relazioni di cui all'art. 18;
- b) stabilisce la quota minima annuale per i Soci Contribuenti (art. 6/f);
- c) nomina la Commissione elettorale, fissa il numero dei componenti il futuro Consiglio e stabilisce la data delle elezioni (art. 48/c);

- d) discute ed approva il Regolamento;
- e) convalida la riammissione dei Soci espulsi (art. 40 e 24/r);
- f) approva o respinge eventuali modifiche statutarie presentate dal Consiglio Direttivo.
- g) convalida il punteggio Militi, i Soci Onorari e Sostenitori proposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 20

La votazione sulle relazioni citate all'art. 18 sarà fatta con voto unico (art. 19/a) poiché riguarda il sistema di amministrazione della Società nel suo complesso.

Un Socio potrà tuttavia astenersi o votare contro "parzialmente" su uno o più aspetti delle relazioni, eventualmente facendo scrivere a verbale la ragione del suo dissenso.

Nel caso di incerto equilibrio tra voti globali positivi e voti globali negativi, il Consiglio potrà chiedere il "voto di fiducia", che dovrà essere fatto sempre per appello nominale.

Se la fiducia non viene accordata, il Consiglio Direttivo e gli altri organi della Società decadranno automaticamente e si dovrà convocare un'Assemblea Generale straordinaria entro 30 gg. la quale dovrà nominare la Commissione Elettorale e indire nuove elezioni (art. 19/c e art. 47, 48 e segg.).

Gli organi decaduti rimarranno in carica per la normale amministrazione, fino alla proclamazione dei nuovi eletti (art. 23).

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21

E' l'organo al quale è affidata l'amministrazione e la rappresentanza della Società.

Di norma dura in carica tre anni (art. 47), salvo l'eventualità contemplata negli art. 20-66-72.

Si compone di un numero dispari di Soci, da un minimo di undici ad un massimo di quindici, secondo le decisioni dell'Assemblea precedente le nuove elezioni (art. 48).

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti mediante votazione individuale segreta, a maggioranza di voti.

Gli incarichi elettivi vengono svolti a titolo gratuito.

Art. 22

Nel Consiglio Direttivo andranno nominate almeno le seguenti figure:

- 1 Presidente;
- 2 Vice Presidenti;
- 1 Segretario;
- 1 Tesoriere;
- 1 Direttore dei servizi;
- 1 Responsabile parco-macchine
- 1 Economo;
- 5 Consiglieri

1 Responsabile della Protezione Civile

- a) l'incarico di Economo potrà essere unificato nella persona del Tesoriere (art. 32);
- b) l'incarico di responsabile parco-macchine potrà essere unificato nella persona del Direttore dei servizi (art. 34/h).
- c) l'incarico di Responsabile della Protezione Civile potrà essere unificato con altro incarico all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 23

Entro 15 giorni dal termine dello scrutinio la Commissione elettorale convocherà per iscritto i nuovi eletti a tutte le cariche sociali per la dichiarazione formale di accettazione.

Dopo di che i membri eletti al nuovo Consiglio provvederanno, in seduta a parte, alla distribuzione delle cariche interne.

Esaurito questo adempimento, il Presidente della Commissione elettorale provvederà a convocare l'assemblea generale per la presentazione dei nuovi eletti.

Con questo atto cesseranno i poteri della Commissione elettorale, il nuovo Consiglio risulterà regolarmente eletto e acquisterà immediatamente tutti i poteri statutari (art. 56-57).

Art. 24

Il Consiglio regolarmente eletto:

- a - esercita tutti i poteri consentiti dal presente statuto e sorveglia il rispetto dei regolamenti;
- b - accetta o respinge le domande di iscrizione a Socio (art. 7);
- c - nomina, su proposta del Direttore dei servizi e del Direttore sanitario, i capi-squadra (art. 34/m);
- d - ratifica le adesioni di nuovi membri del Nucleo di Protezione Civile presentate dal Responsabile del gruppo;
- e - conclude contratti, locazioni e alienazioni;
- f - fissa la data delle Assemblee;
- g - discute e approva, prima di portarle in Assemblea, le relazioni morali, finanziarie e dei servizi;
- h - mette in atto le decisioni prese dalle Assemblee dei Soci;
- i - propone all'Assemblea la nomina dei Soci onorari e sostenitori (art. 6/d e 6/e);
- l - procede all'eventuale ammonizione dei Soci (art. 28);
- m - convoca la Commissione di disciplina (art. (art. 28));
- n - mette in atto le decisioni trasmessegli dalla Commissione di disciplina (art. 40);
- o - convalida o respinge o decide di portare in Assemblea le proposte dell'Assemblea dei Militi presentategli dal Direttore dei servizi (art. 44);
- p - può proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo statuto sociale (art. 74);
- q - in caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, la Presidenza sarà assunta dal Consigliere più anziano di età;
- r - un Socio sospeso dalla Commissione Disciplina trascorso un terzo della pena potrà presentare al Consiglio domanda di riammissione. Il Consiglio nella prima riunione prenderà in esame la domanda e dopo aver vagliato il caso la richiesta sarà messa in votazione segreta. Perché il Socio venga riammesso sarà necessaria una maggioranza dei due terzi del Consiglio (art 19/e);
- s - convalida i punteggi ottenuti dai militi e redatti dalla Direzione dei Servizi.

Art. 25

- a) Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente (art. 30/d);
- b) si raduna, in via ordinaria, ogni 60 gg. e, in via straordinaria, tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente o da almeno tre Consiglieri;
- c) delibera a maggioranza di voti, presenti la metà più uno dei suoi componenti;
- d) un Consigliere che abbia interessi relativi ad una eventuale pratica in discussione dovrà astenersi dal voto.

Art. 26

- a) Le sedute ordinarie del Consiglio Direttivo sono libere a tutti i soci, salvo i casi in cui si debbano discutere fatti riguardanti persone;
- b) i soci che assistono alle sedute non possono intervenire nelle discussioni, se non interpellati

Art. 27

- a) Un membro dei vari organi statutari che per tre volte consecutive non interviene alle sedute ordinarie, senza ragionevole motivo, sarà dichiarato decaduto e sostituito;
- b) il Consiglio avrà pure facoltà di sostituire dall'incarico quel membro che, senza giustificati motivi, non attenda con sollecitudine al disimpegno delle mansioni affidategli. Questa deliberazione per essere valida, dovrà essere approvata dai tre quarti dei consiglieri presenti;
- c) i Consiglieri possono, su mandato del Consiglio Direttivo, assumere incarichi particolari e sostituire per brevi periodi membri del Consiglio con incarichi specifici.

Art. 28

Eventuali rapporti o accuse che siano mosse contro i Soci, purché per iscritto e firmate, dovranno essere prese in esame dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta.

Per fatti di scarsa importanza o di contrasti personali, il Consiglio può deliberare l'ammonizione del Socio

Essa potrà essere rivolta all'interessato sia verbalmente che per iscritto dal Presidente (art. 24/l).

Per i casi di maggiore gravità il Consiglio dovrà affidare la pratica, corredata da tutti i documenti inerenti, alla Commissione di disciplina (art. 40) delle cui deliberazioni dovrà curare poi la rigorosa esecuzione (art. 24/n).

Art. 29

Se un membro dei vari organi statutari, nel corso del triennio per una ragione qualsiasi, dovesse presentare le sue dimissioni o fosse dichiarato decaduto per decisione del Consiglio (art. 27/a/b) sarà sostituito dal primo dei non eletti nel medesimo organismo.

Per i casi particolari e per norme globali più precise si veda il paragrafo DIMISSIONI (art. da 64 a 71).

DEL PRESIDENTE E DEI VICE PRESIDENTE

Art. 30

Il Presidente ha l'effettiva e legale rappresentanza della Società. A lui spetta la vigilanza generale sull'andamento e sullo sviluppo della medesima.

In particolare:

- a) rispetta e fa rispettare le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dalle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- c) sottoscrive ogni documento ufficiale e firma i mandati di pagamento e gli ordini d'incasso;
- d) convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo (art. 25/a);
- e) può convocare Assemblee generali straordinarie (art. 11/b);
- f) è Presidente di diritto di tutte le sezioni particolari eventualmente costituite in seno alla Società (sportive, culturali e varie);
- g) può eventualmente sostituire un membro della Commissione di disciplina (art. 40);
- h) prima delle Assemblee deve rendere edotto il Consiglio del contenuto della sua relazione morale (art. 24/g);
- i) nelle votazioni in seno al Consiglio e alla sezioni particolari nelle quali si verifichi la parità dei voti, il suo avrà la prevalenza;
- l) in caso di prelievi in operazioni bancarie, la sua firma sarà valida solo se accompagnata dalla firma del Tesoriere (art. 32);
- m) può sospendere un Socio che abbia commesso atti gravi o che non rispetti le norme statutarie in attesa della prima riunione del Consiglio Direttivo per le decisioni del caso;
- n) può, in particolari circostanze, in accordo col Direttore dei servizi, adottare la forma di onoranza funebre ritenuta più opportuna (art. 34/i).
- o) In caso di rinuncia all'incarico, o di dimissioni, si veda il paragrafo DIMISSIONI (art. 64).

I Vice Presidente collaborano con il Presidente e, in sua assenza, il più anziano di età associativa, ed in caso di parità, quello più anziano di età anagrafica, ne assumerà tutte le prerogative e tutti gli obblighi.

In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidente, la presidenza sarà assunta dal Consigliere più anziano di età associativa, ed in caso di parità, da quello più anziano di età anagrafica.

DEL SEGRETARIO

Art. 31

Il Segretario organizza e coordina tutti i servizi di segreteria.

Provvede alla stesura dei verbali di Consiglio e di Assemblea (art. 13 e 41), all'aggiornamento degli schedari, alla compilazione delle tessere e alla organizzazione delle Assemblee, ai rapporti con la stampa o gli altri organi di comunicazione.

Può firmare per delega del Presidente.

In caso di necessità può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più collaboratori scelti fra i Soci di sua fiducia.

In caso di rinuncia all'incarico o di dimissioni, si veda il paragrafo DIMISSIONI (art. 64).

DEL TESORIERE

Art. 32

Il Tesoriere sovrintende alla gestione patrimoniale ed economica della Società e ne tiene aggiornati i relativi registri.

Effettua e sovrintende a tutte le transazioni finanziarie della Società.

E' responsabile di tutti i valori a lui affidati.

Può firmare per delega del Presidente.

Deve contabilizzare tutte le somme introitate.

Deve presentare ai Revisori dei Conti la documentazione di tutta la contabilità.

Alla fine dell'anno redige, il bilancio complessivo della Società, corredato dall'approvazione dei Revisori dei Conti (art. 24/g e art. 39).

In caso di operazioni bancarie, la sua firma sarà valida solo se accompagnata da quella del Presidente (art. 30/l).

Su mandato del Consiglio, può incaricare, per la riscossione delle quote sociali, uno o più incaricati.

Può, su mandato del Consiglio, ricoprire anche l'incarico di economo (art. 22/a e 33).

In caso di sua rinuncia all'incarico o di dimissioni, si veda il paragrafo DIMISSIONI (art. 64)

DELL' ECONOMO

Art. 33

L'economista provvede al buon uso del materiale sociale e ne controlla la conservazione.

Suggerisce al Consiglio il materiale d'acquistare per il fabbisogno della Società.

Per la gestione degli approvvigionamenti si potrà avvalere della collaborazione di personale di sua fiducia.

Le sue mansioni possono essere assunte, su mandato del Consiglio, dal Tesoriere (art. 22/a e 32).

In caso di sua rinuncia all'incarico o di dimissioni, si veda il paragrafo DIMISSIONI (art. 64).

DEL DIRETTORE DEI SERVIZI

Art. 34

- a) Il Direttore dei servizi regola e coordina tutta l'attività dei militi, dentro e fuori la sede sociale;
- b) controlla, in collaborazione con il personale di sua fiducia, l'attrezzatura delle ambulanze;
- c) forma le squadre;
- d) provvede ad esporre in sede i punteggi conseguiti da ciascun milite;
- e) prima delle Assemblee deve rendere edotto il Consiglio del contenuto della sua relazione, che dovrà essere quantitativa e qualitativa (art. 18 e art. 19/a);
- f) alla fine dell'anno sociale presenta al Consiglio, per l'approvazione, le graduatorie dei militi che hanno ottenuto punti di merito (art. 19/a);
- g) può chiedere al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più collaboratori, scelti tra i militi e i consiglieri di sua fiducia, nominando uno o più vice direttori dei servizi;
- h) può, su mandato del Consiglio, ricoprire, anche l'incarico di responsabile del parco-macchine (art. 22/b);

- i) può, in particolari circostanze, adottare d'accordo col Presidente, le forme di onoranze funebri ritenute più opportune, riferendone al primo Consiglio (art. 30/n e 73);
- l) può sospendere un Socio dalla effettuazione dei servizi quando giudica che lo stesso abbia commesso mancanza grave nell'espletamento del servizio o della attività sociale, fino alla prima riunione del Consiglio Direttivo per le decisioni del caso.
- m) Concorda, con il Direttore Sanitario, i nomi da proporre al Consiglio per nomina dei capi-squadra e vice capi-squadra (art. 24/c)

In caso di sua rinuncia all'incarico o dimissioni, si veda il paragrafo DIMISSIONI (art. 64).

DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 35

- a) Il Responsabile della Protezione Civile regola e coordina tutta l'attività del personale impegnato negli interventi di Protezione Civile;
- b) Controlla, in collaborazione con il personale di sua fiducia, l'attrezzatura dei mezzi e del personale;
- c) Organizza le squadre e i turni del personale;
- d) Provvede ad organizzare la formazione del personale adibito agli interventi sul campo;
- e) Organizza, in accordo con il Consiglio Direttivo, le Convenzioni con gli Enti sovraordinati

In caso di sua rinuncia all'incarico o di dimissioni, si veda il paragrafo DIMISSIONI (ART. 64).

DEL RESPONSABILE DEL PARCO MACCHINE

Art. 36

- a) Il responsabile del parco macchine sovrintende alla manutenzione e all'efficienza degli automezzi. Ne cura i relativi documenti di circolazione (bollo, assicurazione, collaudi, ecc...);
- b) per la manutenzione ordinaria delle ambulanze sceglierà, con il consenso del Consiglio, l'officina e carrozzeria più vantaggiosa;
- c) per lavori di maggior impegno finanziario potrà presentare al Consiglio più preventivi;
- d) potrà impedire l'uscita di un automezzo, informando tempestivamente la Direzione dei Servizi, quando questo non sia in perfetta regolarità con le norme di circolazione e ne dovrà riferire al Consiglio;
- e) nelle riunioni del Consiglio Direttivo deve presentare la situazione riguardante lo stato d'uso e le eventuali esigenze del parco macchine;
- f) le sue mansioni possono essere assunte, su mandato del Consiglio direttivo, dal direttore dei servizi (art. 34/h e 22/b).

In caso di sua rinuncia all'incarico o di dimissioni, si veda il paragrafo DIMISSIONI (art. 68).

DEL DIRETTORE SANITARIO

Art. 37

- a) Il Direttore sanitario, è un dottore laureato in medicina e chirurgia ed abilitato alla professione sanitaria secondo la vigente normativa

nazionale. Ha il compito di dirigere il servizio dell'ambulatorio sociale e sovrintendere alla formazione del personale;

- b) tiene, quando lo ritiene opportuno, un corso di lezioni teorico-pratiche ai militi sulle modalità di soccorso secondo gli standard riconosciuti;
- c) deve rispondere ai quesiti di carattere sanitario che gli possono essere rivolti dal Consiglio Direttivo e dalla Commissione di disciplina;
- d) è nominato dal Consiglio Direttivo entro 30 gg. dall'insediamento, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente articolo (lett. a). Fa parte del Consiglio, senza diritto di voto. Ha diritto di intervento, e nelle materie di sua competenza il suo parere sarà vincolante.

In caso di sua rinuncia all'incarico o di dimissioni, si veda il paragrafo DIMISSIONI (art. 68).

DEI CONSIGLIERI

Art. 38

I consiglieri coadiuvano la Presidenza e la Direzione dei servizi per il buon andamento della vita sociale. Curano l'ordine e la disciplina in sede.

Sono moralmente impegnati allo sviluppo e al miglioramento della Società, della quale sono responsabili, come gli altri componenti del Consiglio, di fronte all'Assemblea.

Possono assumere, su mandato del Consiglio, mansioni ed incarichi particolari.

Possono pure essere chiamati a sostituire membri di Consiglio con incarichi specifici (art. 27/c).

In caso di dimissioni volontarie o di decadenza decisa dal Consiglio (art. 27/b, si veda l'art. 29 e il paragrafo DIMISSIONI art. 64-65-66).

DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 39

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri, eletti dai soci nelle votazioni triennali di rinnovo-cariche, con le modalità precisate all'art. 47.

I Revisori dei conti sono tenuti, in via ordinaria prima di ogni Assemblea e, in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio lo richieda (con preavviso di almeno tre giorni), al controllo della contabilità e della situazione finanziaria, redigendo apposita relazione.

In Collegio potrà funzionare con l'attivazione di almeno due membri.

Esprimono collegialmente il proprio parere su forma e contenuto del bilancio.

Hanno il diritto di prendere visione di qualsiasi documento amministrativo e di fare tutte quelle verifiche di cassa ritenute necessarie.

Possono presentarsi al Consiglio Direttivo per esprimergli tutte quelle osservazioni che credessero opportune sulla conduzione economica della Società.

Possono pure convocare, in via straordinaria, l'assemblea generale, indipendentemente dal Consiglio Direttivo, tutte le volte che avessero a riscontrare una anormale e documentabile gestione finanziaria (art. 11/c).

In caso di necessità il collegio potrà avvalersi di consulenze esterne di professionisti regolarmente abilitati.

Nel caso di impossibilità di funzionamento o di dimissioni si veda il paragrafo DIMISSIONI (art. 64).

DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Art. 40

la Commissione di disciplina si compone di tre membri, eletti dai soci nelle votazioni triennali di rinnovo-cariche, con le modalità all'art. 47.

Con votazione interna, uno dei tre membri sarà eletto Presidente e uno segretario.

La Commissione di disciplina avrà il compito di giudicare su tutte le questioni che si riferiscono alla condotta dei Soci, allorché abbiano compromesso il buon andamento, il decoro o il nome della Società, oppure abbiano violato lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Si attiverà in seguito ad invito del Consiglio (art. 24/n) che dovrà trasmettere i rapporti o le accuse mosse contro uno o più Soci, insieme con i relativi documenti (art. 28).

La Commissione di disciplina, presa visione dei documenti riguardanti i fatti, dopo aver sentito l'accusato (o gli accusati) e i testimoni di ambo le parti, potrà pronunciare:

- a) il "non luogo a procedere";
- b) la diffida;
- c) la sospensione da 15 giorni a un anno;
- d) l'espulsione;

Il suo giudizio sarà motivato e inappellabile e dovrà essere trasmesso per iscritto al Consiglio Direttivo per la conseguente esecuzione (art. 24/n).

Un Socio espulso non potrà essere riammesso prima di due anni dalla data della sentenza, fatte salve le modalità stabilite dagli art. 19/e e 24/r.

Se un membro della Commissione di disciplina si dovesse venire a trovare parte in causa, sarà sostituito dal Presidente della Società (art. 30/g).

Se più o tutti i membri della Commissione di disciplina venissero a trovarsi parte in causa, dovranno essere sostituiti da una commissione composta da Consiglieri.

Nel caso la Commissione di disciplina dovesse giudicare l'operato di uno, o più Soci, su questioni di carattere sanitario, deve sentire, prima di emettere il giudizio, il parere del Direttore sanitario (art. 37/c).

Perché il Consiglio possa agire nell'interesse della Società e perseguire il migliore funzionamento, se uno o più suoi membri si trovassero coinvolti come imputati in accuse le cui gravità implicasse il deferimento alla Commissione Disciplina, questa, dopo aver svolto normali indagini atte ad acquisire i maggiori elementi avviserà la Presidenza, la quale convocherà un Consiglio Direttivo straordinario con la partecipazione della Commissione Disciplina che avrà diritto di voto.

Le decisioni prese a maggioranza semplice congiuntamente tra Consiglio Direttivo e Commissione Disciplina saranno messe in atto ed avranno la stessa funzione delle altre.

L'attività della Commissione Disciplina (riunioni, incontri, motivazioni sui giudizi, decisioni assunte) verrà verbalizzata e trascritta su apposito registro, a cura del segretario della Commissione stessa, che ne curerà anche la conservazione e lo presenterà, su richiesta, al Consiglio Direttivo.

Nel caso la Commissione di disciplina venisse a trovarsi nella impossibilità di funzionamento, si veda il paragrafo DIMISSIONI (art. 67).

DEL PRESIDENTE D'ASSEMBLEA

Art. 41

Il presidente d'assemblea è eletto dai Soci nelle votazioni triennali di rinnovo-cariche.

Ha il compito di dirigere le discussioni e il dovere di rispettare e far rispettare tutte le norme prescritte dallo Statuto per le assemblee (art. dal 11 al 20).

Concede o toglie la parola per gli interventi (art. 15).

Unitamente al Segretario firma i verbali sul libro delle assemblee (art. 31).

In caso di sua assenza sarà sostituito dal secondo candidato in lista per il medesimo organismo e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, potrà essere sostituito provvisoriamente da qualunque Socio eletto seduta stante dall'assemblea stessa, per alzata di mano o per acclamazione (art. 13).

Nel caso di sua assenza continuativa o di dimissioni, si veda il paragrafo DIMISSIONI (art. 69).

DEL PORTABANDIERA

Art. 42

Il portabandiera è eletto dai Soci nelle votazioni triennali di rinnovo cariche, con le modalità prescritte all'art. 49.

Ha il compito di portare le insegne della Società nelle cerimonie ufficiali, nei cortei, in occasione di congressi, in feste di premiazione di Società consorelle, in eventuali accompagnamenti funebri (art. 73).

E' responsabile della custodia e dell'integrità delle insegne a lui affidate.

In caso di sua assenza o di sua indisponibilità occasionale, sarà sostituito dal secondo candidato in lista per la stessa qualifica.

In caso di assenza di entrambi, potrà essere sostituito dal qualunque Socio effettivo, su designazione del Direttore dei servizi.

In caso di dimissioni, si veda il paragrafo DIMISSIONI (art. 70).

DEI MILITI

Art. 43

Per regolare le attività interne relative alla vita sociale ed ai servizi, è approvato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, un Regolamento Militi (art. 44 e 24/o).

Militi sono tutti coloro che effettuano servizi di pronto soccorso assistenza, prestando la loro opera volontariamente e gratuitamente.

Potrà essere composta una sezione femminile per specifiche attività socio sanitarie, con la nomina da parte del Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore dei Servizi, di una Responsabile della sezione.

Rappresentano una componente essenziale della Società e sono coordinati dal Direttore dei servizi.

In via ordinaria agiscono per squadre, secondo le norme del regolamento.

Possono pure espletare, sempre volontariamente e gratuitamente, mansioni particolari per manifestazioni sociali (eventi sociali, sportivi, culturali, ecc.).

Per tutta la loro attività acquisteranno un punteggio di merito (art. 34/f).

Tali punteggi daranno diritto alla assegnazione di diplomi e medaglie, nei termini stabiliti dall'apposito Regolamento.

Partecipano in divisa e con la bandiera alle manifestazioni ufficiali o alle premiazioni di Società consorelle.

Art. 44

I Militi potranno riunirsi in Assemblea, convocata e presieduta dalla Direzione dei servizi, per discutere i loro particolari problemi (punteggi, funzionamento squadre, turni, Regolamento Militi, ecc.).

Le proposte votate nelle loro Assemblee saranno presentate al Consiglio Direttivo dal Direttore dei servizi e dal Consiglio potranno essere approvate, respinte o portate, per la decisione finale, in Assemblea (art. 24/o).

Art. 45

In caso di errore nei punteggi di merito, i militi dovranno rivolgersi al Direttore dei servizi.

In caso di mancato accordo potranno far ricorso per iscritto al Consiglio, producendo documentazione e testimonianze.

Art. 46

I servizi di trasporto ammalati o feriti saranno effettuati in divisa.

DELLE ELEZIONI – MODALITA' E TEMPI

Art. 47

Il rinnovo delle cariche sociali si effettua normalmente ogni tre anni (art. 22), salvo il caso di elezioni anticipate (art. 72).

Tutti i componenti i vari Organi sociali sono rieleggibili.

Art. 48

L'assemblea che precede le elezioni:

- a) nomina la Commissione elettorale, composta da cinque membri aventi diritto al voto (art. 17 e 59);
- b) fissa il numero dei componenti il futuro Consiglio (art. 19 e art. 21);
- c) stabilisce la data delle elezioni.

Art. 49

La Commissione elettorale, nella sua prima seduta, si nominerà un Presidente e un Segretario.

La Commissione procederà quindi alla formazione della lista dei candidati alle cariche del Consiglio, del Collegio dei Revisori dei conti, della Commissione di disciplina, del Presidente d'assemblea e del Portabandiera, presentando, per ogni qualifica, un numero di candidati superiore di almeno un terzo a quello dei membri da eleggersi.

Tutti i candidati dovranno essere in regola con il tesseramento e dovranno essere Soci aventi diritto al voto (art. 17 e 59).

Art. 50

Il Consiglio direttivo uscente dovrà facilitare il compito della Commissione elettorale mettendole a disposizione lo schedario dei Soci, i libri dei verbali di Consiglio, di Assemblea, della Commissione di disciplina o qualunque altro documento eventualmente richiesto.

Art. 51

La lista proposta – in forma ufficiosa – dalla Commissione elettorale, dovrà essere esposta in Sede, a libera visione dei Soci, almeno 20 giorni prima della data delle elezioni.

Art. 52

Nei primi dieci giorni successivi alla esposizione della lista ufficiosa dei candidati, la Commissione elettorale, per due sere, si terrà a disposizione dei Soci, per eventuali suggerimenti od osservazioni sui Soci proposti e proponibili.

Trascorsi i dieci giorni ed effettuare le eventuali modifiche, la lista diventerà ufficiale, non potrà più essere modificata e dovrà rimanere esposta per i successivi dieci giorni.

Art. 53

Nei tempi stabiliti dal presente Statuto e dall'Assemblea, i Soci potranno formare una seconda lista.

Essa dovrà essere presentata alla Commissione elettorale almeno venti giorni prima della data delle elezioni da un numero di Soci aventi diritto al voto (art. 17 e 59) non inferiore al quello dei componenti la Commissione elettorale stessa (art. 48/a).

Quest'ultima controllerà, nei primi dieci giorni, la regolarità dei candidati, facendo apportare eventuali modifiche. Avvenute le quali, accetterà la lista e la esporrà in sede almeno dieci giorni prima della data delle votazioni.

Anche l'eventuale seconda lista dovrà comprendere candidati per tutte le cariche sociali, aumentati di almeno un terzo, come la lista della Commissione elettorale (art. 48).

Art. 54

I Soci potranno presentarsi candidati in una sola lista.

I componenti la Commissione elettorale potranno presentarsi solo nella lista formata dalla Commissione elettorale stessa.

Art. 55

Esaurite le modalità di presentazione della lista (o delle liste), la Commissione elettorale farà stampare le schede almeno tre giorni prima delle votazioni.

Nell'eventualità di una seconda lista, tutti i candidati dovranno essere presentati in un'unica scheda elettorale.

Art. 56

Nei giorni delle elezioni la Commissione elettorale funzionerà da seggio e, a votazione conclusa, da commissione di scrutinio.

Alla fine dello spoglio delle schede la Commissione elettorale redigerà la graduatoria (di lista e di preferenza) proclamando ufficiosamente i nomi dei nuovi eletti.

Di tutte le operazioni elettorali la Commissione dovrà redigere apposito verbale, che verrà letto dal suo Presidente nella prima assemblea successiva, con la proclamazione ufficiale dei nuovi eletti (art. 23).

Art. 57

Per le dichiarazioni di accettazione e per la distribuzione delle cariche interne in seno al Consiglio, la Commissione elettorale convocherà i nuovi eletti entro 15 giorni dal termine dello scrutinio. Procederà quindi alle nuove incombenze statutarie, nell'ordine stabilito dall'art. 23.

Art. 58

Il voto è individuale e segreto. Non sono ammessi voti per delega.

Art. 59

Sono elettori tutti Soci che hanno diritto al voto in assemblea (art. 17).

Sono invece eleggibili coloro che siano iscritti da almeno due anni e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 60

Nel caso di presentazione di due liste, tutte le preferenze dovranno essere espresse su una sola e gli eletti saranno proclamati col sistema proporzionale per lista e a maggioranza per candidato.

Nel caso di parità di voti tra soci sarà eletto il socio più vecchio di tesseramento sociale, nel caso che anche la data di iscrizione alla società sia uguale sarà eletto il più anziano di età.

Art. 61

Non si potranno esprimere preferenze oltre il numero dei membri da eleggere, e cioè:

- n. 11, 13 o 15 per il Consiglio Direttivo;
- " 3 per il Collegio dei Revisori dei conti;
- " 3 per la Commissione di disciplina;
- " 1 per il Presidente d'assemblea;
- " 1 per il Portabandiera.

Con un numero di preferenze inferiore a quello consentito dalla Statuto, la scheda sarà valida a tutti gli effetti.

Con un numero di preferenze superiore, la scheda sarà "nulla parzialmente". Rimarrà cioè valida per gli organismi votati regolarmente.

Art. 62

Se la Commissione elettorale, per una ragione qualsiasi, si trovasse a dover agire con quattro componenti, in parità di votazione prevarrà il voto di chi presiede.

Se la Commissione elettorale si trovasse a dover agire con soli tre componenti, il suo operato sarà ancora egualmente valido.

In queste eventualità, nei cinque giorni precedenti le votazioni, il Consiglio uscente, per alleggerire il lavoro dei componenti rimasti, potrà nominare nel suo seno uno o due Consiglieri, a seconda dei casi, che diverranno, a tutti gli effetti, componenti del seggio.

Nel caso di dimissioni globali della Commissione elettorale, si veda il paragrafo DIMISSIONI (art. 71).

Art. 63

Per il controllo della regolarità delle operazioni elettorali e di scrutinio, i presentatori della eventuale seconda lista potranno nominare due loro rappresentanti di lista, comunicando i nominativi alla Commissione Elettorale.

DIMISSIONI

Art. 64

In linea di principio colui che, eletto ad una certa carica sociale, presenta, nel corso del mandato, le sue dimissioni, viene sostituito dal primo dei non eletti del rispettivo organismo.

Chi, viceversa, ricoprendo un incarico in seno ad un organo sociale, si dimette o rinuncia ad espletare una certa mansione, pur rimanendo a fare parte dello stesso organismo, viene sostituito con altro componente, per rotazione interna d'incarico.

Casi particolari sono previsti dall'art. 27.

Art. 65

In caso di dimissioni del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni un Vicepresidente (art. 30).

Quando successivamente il Consiglio sia stato integrato con l'introduzione del primo dei non eletti, si dovrà procedere alla regolare nomina del nuovo Presidente, che potrà essere il Vicepresidente stesso o altro Consigliere. Questa procedura sarà seguita anche nel caso di dimissioni del vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere, del Responsabile della Protezione Civile, del Direttore dei servizi, dell'Economo e del Responsabile parco-macchine (se questi due ultimi incarichi non sono conglobati, come possibile secondo l'art. 22 a/b).

Art. 66

Se per uno o più gravi motivi di dissenso – e con motivazioni analoghe – si verificassero le dimissioni a catena di sei Consiglieri, tutto il Consiglio decadrà. Decadranno di conseguenza anche tutte le altre cariche sociali e si dovrà procedere a nuove elezioni, partendo dalla convocazione dell'assemblea straordinaria (art. 47 e segg.).

Art. 67

Nel caso venisse a mancare la funzionalità della Commissione di disciplina, le attribuzioni della stessa (art. 40) verranno assunte, fino al termine del mandato, dal Consiglio direttivo.

Art. 68

In caso di dimissioni o rimozione dall'incarico (art. 27/b) del Direttore Sanitario il Consiglio Direttivo provvederà entro 30 gg. a nominare un nuovo Direttore Sanitario con i requisiti previsti dall'art. 37/a.

Art. 69

Nel caso di dimissioni del Presidente d'assemblea, le sue funzioni saranno assunte regolarmente dal secondo candidato per la stessa qualifica.

In caso di assenza temporanea anche di quest'ultimo, l'assemblea può eleggersi un Presidente seduta stante, per alzata di mano o per acclamazione, come espresso negli articoli 13 e 41.

Art. 70

Nel caso di dimissioni del Portabandiera, le sue funzioni saranno assunte regolarmente dal secondo candidato per la medesima qualifica.

In caso di assenza temporanea anche di quest'ultimo, l'incarico potrà essere affidato, di volta in volta, a qualunque Socio Effettivo, su designazione del Direttore dei servizi.

Art. 71

Nel caso di dimissioni globali della Commissione elettorale durante la formazione della lista, o nel caso in cui i componenti fossero ridotti a meno di tre, il Consiglio Direttivo indirà, entro 15 giorni, una nuova Assemblea per la nomina di una nuova Commissione elettorale.

SCIoglimento ANTICIPATO DEL CONSIGLIO

Art. 72

Se per una ragione qualsiasi, oltre quelle contemplate negli articoli 20 e 66, il Consiglio si sciogliesse prima del termine del suo mandato, il Consiglio nuovo eletto rimarrà in carica per il periodo di tempo mancante al compimento del precedente triennio e poi per tutto il triennio successivo.

ONORANZE FUNEBRI

Art. 73

La Società tributa le onoranze funebri ai Soci deceduti con la bandiera abbrunata all'esterno della sede e con l'esposizione di manifesto murale.

Per circostanze particolari e eccezionali spetterà al Presidente e al direttore dei servizi adottare la forma di onoranza più opportuna (art. 30/n e 34/i).

MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 74

Eventuali richieste di modifica alla Statuto sociale dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo da almeno cinquanta soci aventi diritto di voto in Assemblea (art. 17).

Nelle eventuali richieste di modifica, dovrà essere precisato il nuovo testo proposto.

Modifiche potranno anche essere richieste dal Consiglio Direttivo, purché con maggioranza dell'80%.

Il Consiglio Direttivo dovrà portare in discussione tali richieste alla prima assemblea ordinaria.

NORME GENERALI

Art. 75

- a) L'anno sociale inizia col primo di gennaio e termina col trentuno di dicembre.
- b) L'attività dei soci e dei facenti parte del Consiglio Direttivo è personale, spontanea e gratuita, senza alcun fine di lucro, anche indiretto, nei limiti del regolare funzionamento dell'associazione secondo il disposto dell'art. 3 punto 4 della legge n. 266 del 11/08/1991 (legge quadro sul Volontariato).
- c) Nella sede sociale è vietato il gioco d'azzardo e il turpiloquio.
- d) Nelle discussioni, di qualsiasi natura, è vietato trascendere o turbare il buon andamento e l'armonia della vita associativa.
- e) Nessuno può "parlare o scrivere" a nome della Società se non ne è espressamente autorizzato dal Consiglio direttivo

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 76

Lo scioglimento della Società potrà essere deliberato solo in assemblea generale straordinaria.

In tal caso tutto il patrimonio verrà consegnato, previo inventario in triplice copia, ad altra associazione di volontariato avente le stesse finalità.

Una copia dell'inventario sarà conservata dall'associazione beneficiaria, una dal Presidente ed una dal Segretario della Società in via di scioglimento.

LE DATE DELLO STATUTO

Art. 77

Lo Statuto della P.A. Volontari del Soccorso – S. Anna – Rapallo, emesso una prima volta all'atto di costituzione della stessa il 10/07/1969, è stato successivamente discusso e modificato da apposita commissione, nominata dal Consiglio Direttivo il 25/06/1976.

LA COMMISSIONE DI REVISIONE

- 1) Brigati Pier Giorgio
- 2) Gaggino Giuseppe
- 3) Grondona Armando
- 4) Mencacci prof. Arturo
- 5) Savigni dott. Guido
- 6) Trigari Bruno

L'assemblea ordinaria lo ha discusso e approvato nella seduta del giorno 28/11/1976.

Successivamente, su proposta del Consiglio Direttivo si sono apportate ulteriori modifiche che nelle Assemblee del 22/10/1993, del 23/01/2013 del 16/02/2014 e del 04/07/2014 sono state approvate all'unanimità.

Rapallo, 4 luglio 2014